



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 166/18/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ TELEGRANDA S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TELEGRANDA”) PER LA
VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ART. 20, COMMA 5,
DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1990, N. 223 E NELL’ART. 8, COMMA 2,
DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. PIEMONTE N. 1/18 - PROC. 35/18/MRM-CRC)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 25 luglio 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, preceduto da consultazione pubblica*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 350/12/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la legge della Regione Piemonte del 7 gennaio 2001, n. 1, recante “*Istituzione organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni-CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 250/12/CONS, recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*” che delega al CO.RE.COM. Piemonte l’esercizio della funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo mediante monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina ed avvio delle istruttorie procedurali;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTO l’art. 20, comma 5 della legge 6 agosto 1996, n. 223, il quale stabilisce che “*I concessionari privati sono tenuti a conservare la registrazione dei programmi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”, il cui art. 8 all’Allegato A, testualmente recita che “*i soggetti titolari di un’ autorizzazione conservano la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data e all’ora di diffusione*”;

VISTO l’atto di contestazione - cont. n. 01/2018 del Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte - adottato in data 24 aprile 2018 e notificato in pari data alla società Telegranda S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale su frequenze televisive terrestri identificato dal marchio “*Telegranda*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte, cont. n. 01/2018, è stato contestato in data 5 marzo 2018 e notificato in pari data alla società Telegranda S.r.l., fornitore del servizio di media in ambito locale su frequenze televisive terrestri identificato dal marchio “*Telegranda*”, la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1996, n. 223, e specificamente nelle norme regolamentari di cui all’art. 8, comma 2, dell’Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, per essere incorsa nella violazione della disciplina concernente la regolare conservazione delle registrazioni dei programmi diffusi nei tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi medesimi. In particolare, nella fattispecie *de qua*, i competenti Uffici del CO.RE.COM. hanno richiesto alla predetta società, nell’ambito delle attività di monitoraggio delegate, di fornire copia delle registrazioni relative al periodo 08 ottobre-15 ottobre 2017.

2. Deduzioni della società

La società Telegranda S.r.l. con nota del 21/12/2017 (prot. n. 49722/A03025-04) ha dichiarato che “*avrebbe provveduto a trasmettere immediatamente quanto richiesto non appena fosse stato possibile risolvere alcuni problemi tecnici riscontrati in merito all’estrazione dei dati dagli archivi informatici*”. A seguito di un sollecito richiesto dal CO.RE.COM. Piemonte con nota prot. n. 2035 A305A-04 del 16 gennaio 2018, la predetta società ha comunicato in data 17 gennaio 2018 che “*nonostante il massimo impegno profuso non siamo riusciti ad estrarre dall’hardware la settimana di programmazione richiesta, poiché il supporto informatico a causa di un calo di tensione o di un black out sui sistemi operativi, non permette l’accesso ai dati precedentemente registrati*”.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

3. Valutazioni dell'Autorità

Questa Autorità, ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, conferma, secondo quanto contestato dal Comitato regionale per comunicazioni Piemonte, che la Telegranda S.r.l. (servizio di media audiovisivo in ambito locale "Telegranda") ha commesso la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1996, n. 223, e nell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS non avendo la predetta società adempiuto agli obblighi ivi previsti.

Infatti, occorre precisare che, l'obbligo legale e regolamentare di conservare le registrazioni per tre mesi, invero, impone alla società di adottare ogni misura possibile e le precauzioni necessarie a garantire l'assolvimento della prescrizione in questione.

La società, pertanto, avrebbe dovuto utilizzare un sistema di registrazione idoneo a rendere i dati in esso conservati accessibili e fruibili da parte dei funzionari incaricati dal CO.RE.COM. che ne avevano fatto richiesta.

A quanto detto deve aggiungersi, poi, che, per orientamento costante dell'Autorità, l'eventuale "guasto, l'errore tecnico" o altro "impedimento", non possono essere considerati come esimenti rispetto alla violazione dell'obbligo sancito dall'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS. L'obbligo legale e regolamentare di conservare le registrazioni per tre mesi, invero, impone alla società di adottare tutte le misure e le precauzioni necessarie a garantire l'assolvimento della prescrizione in questione. Degli eventuali problemi tecnici che causino la perdita dei dati deve dunque rispondere il soggetto nella cui sfera giuridica ricade l'obbligo di conservazione delle registrazioni, salvo il caso fortuito, il cui onere della prova nel caso di specie non può dirsi assolto.

Questa Autorità, pertanto, dal riscontro della documentazione versata in atti, accoglie la proposta del CO.RE.COM. Piemonte di irrogazione di una sanzione per la violazione dell'art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1996, n. 223, e dell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS;

CONSIDERATO che l'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS dispone che "*I soggetti di cui al comma 1 conservano la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data e all'ora di diffusione [...]*";

CONSIDERATO l'art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1996, n. 223, stabilisce che "*I concessionari privati sono tenuti a conservare la registrazione dei programmi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi*";

RITENUTA, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa al pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecento-



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

sedici/00) ad euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi del combinato disposto delle disposizioni di cui agli artt. 51, comma 2, *lett. b*), e 5, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura corrispondente al minimo edittale pari a euro 516,00 (cinquecento-sedici/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di media entità, considerato che il mancato adempimento di un obbligo posto dal legislatore, al fine di consentire l'esercizio da parte delle istituzioni competenti della vigilanza sul rispetto della disciplina dell'attività di diffusione radiotelevisiva, comporta indebiti vantaggi per la società agente.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Il fornitore del servizio di media non ha fornito elementi per giustificare l'inconveniente tecnico, né ha dichiarato di essersi attivato per l'eliminazione dei problemi occorsi alle apparecchiature di registrazione, ponendo in essere un adeguato comportamento ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze dannose.

C. Personalità dell'agente

Il fornitore del servizio di media audiovisivo locale, in quanto titolare di autorizzazione, deve essere dotato di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della normativa vigente, ma nel caso in esame non risulta aver adottato appropriati strumenti per mantenere in efficienza le apparecchiature di registrazione.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione, tuttavia, della situazione economica della società in esame che presenta condizioni economiche non positive con un bilancio 2016 in perdita (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate con atto n. 01/2018 nella misura di euro 516,00 (cinquecento-sedici/00), pari al minimo edittale;

VISTI gli atti del procedimento;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

alla società Telegranda S.r.l., con sede legale in Cuneo (CN), Via Bartolomeo Bruni, n. 5, partita IVA 03682620046, fornitore del servizio di media su frequenze televisive terrestri identificato dal marchio “*Telegranda*”, di pagare la sanzione amministrativa di euro 516,00 (cinquecentosedici/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1996, n. 223 e nell’art. 8, comma 2, dell’Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 166/18/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 166/18/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 25 luglio 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Riccardo Capecchi